Conto corrente con la posta — Anno 83° — Numero 193

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 18 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	100	All'Estero	Abb. annuo	200
	» semestrale	50		» semestrale	100
	» trimestrale	25		» trimestrale	50
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

ALLA PARTE SECONDA

		L.			L.
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	60	All'Estero	Abb. annuo	120
	» semestrale	30		» semestrale	60
	» trimestrale	15		» trimestrale	30
	Un fascicolo	2		Un fascicolo	4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — / Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — / Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 luglio 1942-XX, n. 876.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario di grado 2° del ruolo diplomatico consolare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958;
Visto il Nostro decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;
Ritenuta la necessità di autorizzare il Ministro per gli affari esteri a porre fuori ruolo funzionari del ruolo diplomatico-consolare;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° giugno 1942-XX, è data facoltà al Ministro per gli affari esteri di collocare fuori del ruolo organico, in aggiunta a quelli previsti dalle vigenti disposizioni e con la osservanza dell'art. 17 del Nostro decreto 10 gennaio 1926-IV, n. 46, un funzionario del ruolo diplomatico consolare di grado 2° da mettere a disposizione del Ministero della Nostra Casa.

La facoltà prevista dal presente articolo cesserà di avere efficacia quando il funzionario che in dipendenza del presente decreto sarà distaccato presso quest'ultimo Ministero rientrerà in ruolo o cesserà comunque di appartenere al ruolo diplomatico-consolare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 13. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 27 giugno 1942-XX.

Termine di decorrenza per la presentazione delle domande da parte degli ufficiali della Giustizia militare che aspirano a conseguire le agevolazioni di carriera previste dal R. decreto 12 maggio 1942-XX, n. 650.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 4 del R. decreto 12 maggio 1942-XX, numero 650;

Decreta:

Art. 1.

Gli ufficiali del Corpo della giustizia militare, che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 2 del R. decreto 12 maggio 1942-XX, n. 650, possono presentare domanda, per la promozione al grado superiore, a' termini dell'art. 4 del predetto Regio decreto, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Alla domanda gli interessati devono allegare una copia del loro stato di servizio quali magistrati militari.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo della giustizia militare, che si trovano nelle condizioni prevedute dall'art. 3 del R. decreto 12 maggio 1942-XX, n. 650, possono presentare domanda, a' termini dell'art. 4 del predetto Regio decreto, per il trasferimento nella categoria magistrati e per il conseguimento del grado di tenente, se sottotenenti, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli interessati debbono allegare alla domanda un certificato comprovante l'iscrizione nell'albo degli avvocati e procuratori, rilasciato dal segretario del competente sindacato.

Alle domande indicate nei commi precedenti sono uniti, a cura dell'ufficio della Procura generale militare del Re Imperatore, i rapporti informativi sul servizio prestato dagli interessati, durante il periodo di richiamo in servizio quali ufficiali del Corpo della giustizia militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1942-XX

p. *Il Duce del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(3228)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 luglio 1942-XX.

Mobilitazione civile dell'Arcispedale di S. Anna di Ferrara.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Vista la proposta del Ministero dell'interno;

Decreta:

L'Arcispedale di S. Anna di Ferrara è mobilitato civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1942-XX
Registro n. 18 *Finanze, foglio n.* 57. — LESEN

(3208)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 luglio 1942-XX.
Mobilitazione civile delle Casse marittime infortuni sul lavoro e le malattie, con sede a Genova, Trieste e Napoli.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proposta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Le Casse marittime infortuni sul lavoro e le malattie, con sede in Genova, Trieste e Napoli, sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1942-XX
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 60. — LESEN

(3207)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 23 luglio 1942-XX.
Mobilitazione civile di alcune Casse mutue.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;
Vista la proprosta del Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Le seguenti Casse mutue sono mobilitate civilmente ai sensi ed agli effetti della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra:

Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Torino;
Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Vercelli;
Cassa mutua Lombarda infortuni agricoli con sede in Milano;
Cassa mutua infortuni agricoli « L'Adige » con sede in Verona;
Cassa mutua infortuni agricoli « S. Marco » con sede in Venezia;
Cassa mutua Giuliana infortuni agricoli con sede in Trieste;
Cassa mutua Emiliana infortuni agricoli con sede in Bologna;
Cassa mutua aziende agricole e forestali con sede in Firenze;
Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Arezzo;
Cassa mutua Adriatica infortuni agricoli con sede in Ancona;
Cassa mutua Umbro-Laziale infortuni agricoli con sede in Roma;
Cassa mutua Abruzzese infortuni agricoli con sede in Chieti;
Cassa mutua infortuni agricoli della Campania con sede in Napoli;
Cassa mutua Pugliese infortuni agricoli con sede in Bari;
Cassa mutua Calabrese infortuni agricoli con sede in Catanzaro;
Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Palermo;
Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Messina;
Cassa mutua infortuni agricoli con sede in Cagliari.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1942-XX
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 58. — LESEN

(3206)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 25 luglio 1942-XX.
Nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto 8 maggio 1939-XVII con cui furono nominati i componenti del Collegio sindacale dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare;
Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126;
Viste le proposte in ordine alla nomina dei componenti del Collegio sindacale predetto, fatta in conformità al disposto della menzionata norma per il triennio 8 maggio 1942-XX - 7 maggio 1945-XXIII;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, per il triennio 8 maggio 1942-XX - 7 maggio 1945-XXIII, è così composto:

Pia gr. uff. Mario, consigliere della Corte dei conti, sindaco effettivo con le funzioni di presidente;
Poncini comm. dott. Francesco, direttore capo di ragioneria di 1ª classe, sindaco effettivo;
Frasca comm. dott. Giuseppe, ispettore interprovinciale di 1ª classe del Ministero delle corporazioni, sindaco effettivo;
Del Prete cav. dott. Ettore, capo sezione nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato, sindaco supplente;
Fiorini cav. Carlo, capo sezione nel ruolo della Ragioneria generale dello Stato, sindaco supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1942-XX

MUSSOLINI

(3209)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 agosto 1942-XX.

Scioglimento degli organi amministrativi e nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Penna in Teverina (Terni) sono sciolti ed il signor Leto Lucci fu Gennaro è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale anzidetta, con l'incarico altresì di promuovere la ricostituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1942-XX

(3210) MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 8 agosto 1942-XX.

Autorizzazione all'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, ad emettere assegni circolari.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visti il R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283, e il decreto Ministeriale 15 novembre 1923-II, sulla disciplina degli assegni circolari;

Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1933-XII, numero 1736, contenente nuove disposizioni sull'assegno circolare;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia;

Vista la domanda dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, per essere autorizzato ad emettere propri assegni circolari;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

All'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, con sede in Roma, è concessa ai sensi dell'articolo 36 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2283.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1942-XX

(3211) MUSSOLINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 15 aprile 1951-XXIX

Si notifica che, a norma del decreto Ministeriale 5 agosto 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 187 del 10 agosto 1942-XX, nel giorno di giovedì 3 settembre 1942-XX, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di L. 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni novennali del Tesoro 5 % delle venticinque serie, scadenti il 15 aprile 1951-XXIX, emesse in base al R. decreto-legge 26 marzo 1942-XX, n. 226.

Le operazioni preliminari di contazione e di ricognizione delle schede, destinate alle estrazioni di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931-IX, avranno luogo il giorno 2 dello stesso mese di settembre, alle ore 9, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 14 agosto 1942-XX

(3235) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di parte di mezzo foglio di compartimenti semestrali di certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906).

(2a *pubblicazione*). Avviso n. 167.

E' stato denunciato lo smarrimento di parte (metà inferiore) del mezzo foglio di compartimenti semestrali appartenente al certificato di rendita Cons. 3.50 % (1906) n. 603144 di L. 28 annue, intestata alla parrocchia della SS. Concezione in Filignano (Campobasso).

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla rinnovazione del titolo ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 8 giugno 1942-XX

(2432) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 28.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50%	439218	196 —	Cigno *Anna Maria* fu Calogero, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi Luigina, dom. in *Sommatico* (Caltanissetta).	Cigno *Maria Anna* fu Calogero, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi Luigina, dom. in *Sommatino* (Caltanissetta).
Id.	450395	77 —	Cigno *Anna Maria* fu Calogero, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi Luigina fu Alessandro ved. Cigno, dom. a Sommatino (Caltanissetta).	Cigno *Maria Anna* fu Calogero, ecc., come contro.
Id.	257818	1421 —	Cigno *Anna Maria* fu Calogero, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigia* di Alessandro, dom. a Sommatino (Caltanissetta).	Cigno *Maria Anna* fu Calogero, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi *Luigina* di Alessandro, ecc., come contro.
Id.	252422	350 —	Cigno *Anna* fu *Calogero Salvatore*, minore sotto la patria potestà della madre Librizzi Luigina di Alessandro ved. Cigno, dom. a Sommatino (Caltanissetta).	Cigno *Maria Anna* fu *Calogero*, minore, ecc., come contro.
Id.	73308	105 —	*Verna* Emma di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino.	*Verrua* Emma di Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	444892	1400 —	Cavallo *Emma* fu Angelo, nubile, dom. in Recco (Genova).	Cavallo *Maria Caterina Emma* fu Angelo, ecc., come contro.
Rend. 5%	135007	600 —	Trecchi Cecilia fu *Salvatore*, minore sotto la patria potestà della madre Colombo Maria di Riccardo ved. Trecchi, dom. a Como.	Trecchi Cecilia fu *Domenico Enrico Salvatore*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	94472	14 —	Ferrero Battista di *Giovanni*, dom. a Torino.	Ferrero Battista di *Giuseppe*, dom. a Torino.
Id.	76330	325,50	*Furino* Olimpia di Giuseppe, moglie di Pavese Enrico-Camillo di Giuseppe, dom. in Bari, vincolato per dote.	*Forino* Olimpia di Giuseppe, ecc., come contro.
Id.	58511	154 —	Tassielli Vita *Maria* fu Pietro Celestino, moglie di Buttari Giovanni Antonio, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari), con vincolo dotale.	Tassielli Vita *Michele* fu Pietro Celestino, ecc., come contro.
Id.	330456	42 —	*Faldella* Mario fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Chiesa Angiolina di Giuseppe ved. *Faldella*, dom. in Murisengo (Alessandria).	*Faudella* Mario fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Chiesa Angiolina di Giuseppe ved. *Faudella*, dom. in Murisengo (Alessandria).
Id.	278388	899,50	Figli nascituri di Grassi Landi Giovambattista fu Lorenzo, dom. a Pisa, con annotazione che la rendita può essere eventualmente devoluta a favore della Congregazione di carità di S. Romano (Lucca) e l'usufrutto vitalizio di essa spetta congiuntamente e cumulativamente a Grassi Landi Giovambattista fu Lorenzo e Fusi Sofia fu *Giuseppe* vedova Grassi Landi Lorenzo, dom. a Pisa.	Come contro, e l'usufrutto vitalizio di essa spetta congiuntamente e cumulativamente a Grassi Landi Giovambattista fu Lorenzo e Fusi Sofia fu *Emilio* ved. Grassi Landi Lorenzo, dom. a Pisa.
Id.	245012	35 —	Sayeva *Giuseppe* di *Cesare*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Agrigento.	Sayeva *Cesare* di *Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
Id.	73514	409,50	*Leoporati* Carlo fu Giovanni, minore sotto la tutela di *Leoporati* Carlo fu Evasio, dom. in Chieri (Torino).	*Leporati* Carlo fu Giovanni, minore sotto la tutela di *Leporati* Carlo, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Naz. 5%	27953	50 —	Longoni *Teresa* di Davide, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Carate Brianza (Milano).	Longoni *Maria Teresa* di Davide, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	503692	157,50	Ranalli Claudio fu Samuele, dom. in Cuneo, con usufrutto a Carelli Rosina fu *Consalvo* ved. Bindi, dom. in Giulianova (Teramo).	Come contro, con usufrutto a Carelli Rosina fu *Ambrogio Consalvo*, ecc., come contro.
Id.	503693	157,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	503694	157,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	501036	157,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	501043	105 —	Rossi Mario fu Ferdinando, dom. a Forlì, con usufrutto vitalizio a Carelli Rosina fu *Consalvo* ved. Biondi, dom. a Giulianova (Teramo).	Come contro, con usufrutto vitalizio a Carelli Rosina fu *Ambrogio Consalvo* ved. Biondi, dom. a Giulianova (Teramo).
Id.	498000	560 —	Rebaudengo Angiolina fu Pietro, moglie di Pianta Antonio, dom. a Montechiaro d'Asti (Alessandria), con usufrutto a favore di Carpignano *Assunta* fu Luigi ved. *Rebadengo* Giovanni, dom. a Montechiaro d'Asti (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a favore di Carpignano *Clementina-Clelia-Assunta* fu Luigi ved. *Rebaudengo* Giovanni, ecc., come contro.
Id.	11069	196 —	Poggi *Gio. Battista* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Venturino Maria vulgo Caterina ved. Poggi, dom. a Savona.	Poggi *Battista Giovanni* fu Giovanni, minore, ecc., come contro.
Rend. 5%	25875	50 —	Binetti *Lucia* fu Antonio, moglie di Bizzoca Giuseppe fu Fedele, dom. a Barletta (Bari), vincolata.	Binetti *Maria-Lucia* fu Antonio, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	186404	87,50	Riggio Ferruccio di Antonino, dom. a Petralia Sottana, con usufrutto vitalizio a *Di Vito* Maria fu Pietro, moglie di Riggio Antonino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Di Vita Maria*, ecc., come contro.
Id.	360869	665 —	Riggio Ferruccio fu Antonino dom. a Palermo, con usufrutto vitalizio a *Riggio Maria* fu Pietro ved. *Di Vita*.	Come contro, con usufrutto vitalizio a *Di Vita Maria* fu Pietro ved. di *Riggio Antonino*.
Id.	56390	700 —	Clementi *Caterina Lucia* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Castellazzi *Pierina* fu Pietro, ved. di Clementi Giuseppe, dom. a Bormio (Sondrio).	Clementi *Lucia Dorotea* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Castellazzi *Delfina Pierina* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	67782	175 —	Clementi *Caterina* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Castellazzi *Piera*, ecc., come sopra.	Clementi *Lucia Dorotea* fu Giuseppe, ecc., come sopra.
Id.	143014	280 —	Clementi *Rina* fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra.	Clementi *Lucia Dorotea* fu Giuseppe, ecc., come sopra.
Cons. 3,50%	514215	283,50	La Rina *Anna Maria* fu *Gabriele*, nubile, domic. a Palermo.	La Rina *Maria Anna* fu *Gabriello*, nubile, domiciliata a Palermo.
Id.	515628	1064 —	La Rina Maria Anna fu *Gabriele*, nubile, domic. a Palermo.	La Rina Maria Anna fu *Gabriello*, ecc., come contro.
Id.	820137	308 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50%	119684	210 —	Lembo Carmela Lucia fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Cicchetti *Rosaria* di Giuseppe, ved. Lembo, dom. a S. Marco la Catola (Foggia).	Lembo Carmela Lucia fu *Giuseppe Maria*, minore sotto la patria potestà della madre Cicchetti *Teodolinda Rosaria* di Giuseppe, vedova Lembo, dom. a S. Marco la Catola (Foggia).
Id.	125062	73,50	Lembo *Carmela* fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre, ecc., come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2696)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Diffida per smarrimento di certificati di rendita di titoli del Debito pubblico**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 %	790509 Solo per la nuda proprietà	Amendola Giuseppe fu Mariano, dom. a Lipari (Messina), con usufrutto vitalizio a Martinez Giovanna . . . . . . L.	280 —
Pr. Red. 3,50 %	499820	De Asarta Costanza fu Stefano, minore sotto la patria potestà della madre Avogli Trotti Mercedes fu Alessandro ved. De Asarta, dom. a Fraforeano (Udine) . . . . »	1022 —
Id.	499821	Come sopra, con usufrutto vitalizio a favore di Mimbelli Costanza fu Stefano . . . . »	339,50
Id.	404254	Parrocchia di S. Clemente in S. Clemente di Leonessa (Rieti) . »	392 —
Id.	367699 Solo per la nuda proprietà	Caso Angelina o Angiolina fu Lorenzo moglie di Matera Renato, dom. a Foggia, con usufrutto a Monaco Raffaele . . . »	381,50
Cons. 3,50 %	446791 Solo per la nuda proprietà	Panigadi Filippina fu Carlo moglie di Paoletti Leandro, dom. a Venegono Superiore (Como), con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Jourdan Maddalena di Giacomo, nubile, dom. a Torre Pellice . . . . »	126 —
Pr. Red. 3,50 %	93695	Napoli Francesco fu Alfonso dom. a S. Marzano sul Sarno (Salerno) . . . . »	14 —
Cons. 3,50 % (1906)	75442	Congrega della SS.ma Annunziata in Carotto (Castellamare) . »	192,50
Cons. 5 %	75720	Municipio di Morino (L'Aquila) . . . . »	520 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 30 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1321)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 165.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 165 — Numero del certificato provvisorio: 5095 — Consolidato 5 % — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Banca d'Italia, Teramo — Intestazione: Mazziotti Pasquale fu Adamo — Capitale L. 200.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 12 giugno 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2433)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 438 del 5 agosto 1942-XX relativo ai tipi e prezzi dei tessuti per calzature

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 438 del 5 agosto 1942-XX, in applicazione al decreto Ministeriale 14 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di tessuti per calzature, possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente prodotti-tipo, aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella, accanto alla descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi s'intendono franco fabbrica, pagamento 30 giorni, sconto 2 %, imballo esterno al costo.

3. — I prezzi che il commerciante grossista può praticare nelle sue vendite, per merce franco suo magazzino, pagamento contanti imballo al costo, non possono superare quelli franco fabbrica fissati da questo Ministero aumentati di una maggiorazione massima del 13 %.

4. — Il produttore che vende un prodotto-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 6 — il prezzo di minuta vendita proporzionalmente ridotto.

5. — I prezzi massimi di vendita che il dettagliante può praticare agli artigiani o eventualmente al consumatore sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella, a fianco della descrizione di ciascun tipo. Detti prezzi sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata, relativa alla fase di scambio dal dettagliante all'artigiano o al consumatore.

6. — E' fatto obbligo al produttore di apporre sul rovescio dei tessuti-tipo, ad intervalli non superiori ad un metro, ad inchiostro indelebile o decalcomania, in modo ben visibile, le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita all'artigiano o al privato consumatore.

7. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo del prodotto venduto ed aggiungere la dichiarazione che lo stesso è munito delle indicazioni di cui al punto 6.

8. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente il prodotto venduto munito delle indicazioni prescritte al punto 6.

9. — I produttori di tessuti per calzature potranno vendere fino al 31 ottobre p. v. i tessuti prodotti anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento o in corso di lavorazione a tale data, a condizione però che tali tessuti abbiano composizione analoga a quella dei tipi indicati nell'acclusa tabella, e che i produttori pratichino per i tessuti stessi prezzi non superiori a quelli dei prodotti-tipo cui essi possono essere assimilati, in base alle loro caratteristiche tecniche ed applichino le disposizioni del precedente punto 6, facendo precedere alla voce « tipo » la dizione « assimilato ». Il prezzo al quale il dettagliante è tenuto a vendere al consumatore, sarà calcolato dal produttore aggiungendo al prezzo franco fabbrica la maggiorazione del 39 % riservata al commercio.

Per le qualità che risultino eventualmente non assimilabili, perchè aventi caratteristiche tecniche diverse da quelle previste per i prodotti-tipo, i produttori non potranno effettuare la vendita se prima non avranno chiesta ed ottenuta la fissazione del prezzo seguendo la procedura del punto 2 del provvedimento P. 366 del 20 giugno 1942-XX. Anche per tali manufatti dovranno apporsi, con le modalità di cui al precedente punto 6, le indicazioni prescritte nel punto stesso. In tal caso il prezzo di vendita al consumatore che il dettagliante sarà tenuto a praticare, sarà calcolato e indicato dal produttore maggiorando del 39 % il suo prezzo di vendita franco fabbrica.

10. — Il commerciante all'ingrosso potrà effettuare sino al 30 novembre p. v., la vendita dei prodotti non tipo che si trovino in suo possesso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non siano muniti quindi delle indicazioni prescritte al precedente punto 6; ma dovrà praticare, nella vendita al dettagliante, prezzi non superiori a quelli risultanti dalla fattura di acquisto della merce presso il produttore, maggiorati al massimo del 13 %.

Il dettagliante potrà effettuare sino al 31 dicembre p. v., la vendita di prodotti non tipo, non muniti delle indicazioni prescritte al precedente punto 6, ma dovrà in tal caso praticare prezzi non superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto, dal produttore o dal grossista fornitore, aumentati rispettivamente del 39 % o del 26 %.

11. — A partire dal 1° novembre p. v. per i produttori, dal 1° dicembre p. v. per i grossisti e dal 1° gennaio 1942-XXI per i commercianti al minuto, è vietata la vendita di tessuti per calzature diversi dai tipi prescritti.

12. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

13. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941, n. 645.

14. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE E DEI PREZZI DEI TESSUTI PER CALZATURE

	Prezzo massimo di vendita dal produttore, franco fabbrica pagamento o sconti d'uso	Prezzo massimo di vendita all'artigiano o al consumatore
	Lire a metro lineare	
Tipo 1. — Tessuto speciale extra forte per tomaia, alt. cm. 100, peso a mq. gr. 485, tolleranza peso 5 %, prodotto con canapa superiore greggio, titolo 12, canapiere in ordito e trama	15,40	21,40
Tipo 1-a. — Idem, altezza cm. 140	21,55	29,95
Tipo 2. — Tessuto speciale extra forte, candido per tomaia, alt. centimetri 100, peso gr. 453 a mq., tolleranza peso 5 %, prodotto con canapa superiore 1/4 bianca, tit. 12 canapiere in ordito e tit. 14 canapiere in trama	16,35	22,70
Tipo 2-a. — Idem, altezza cm. 140	22,90	31,85
Tipo 3. — Tessuto speciale extra forte, colorato per tomaia, alt. centimetri 100, peso a mq. gr. 442, tolleranza peso 5 %, prodotto con canapa 1/2 bianco, tit 12 canapiere in ordito e canapa superiore 1/4 bianco, tit. 14 canapiere in trama, tinte solidissime al tino	24,10	33,50
Tipo 3-a. — Idem, altezza cm. 140	33,70	46,85
Tipo 4. — Tessuto ritorto per tomaia sandaletti donna, alt. cm. 50, peso a mq. 680/710, prodotto con raion 600 den., qualità 2ª normale, ritorto a 2 capi in ordito, e con filato bianco rigenerato di cotone tit. 4500 ritorto a 2 capi, tinte solidissime al tino	12,30	17,10
Tipo 5. — Tela greggia per sottopiede calzature - alt. cm. 100, peso a mq. gr. 435, tolleranza peso 5 % prodotto con stoffa di canapa superiore greggia, titolo 10 canapiere in ordito e tit. 9 canapiere in trama	11,55	16,05

I tipi nn. 1, 2 e 3 perchè possano essere utilmente impiegati per tomaie, dovranno essere preventivamente « addoppiato » con altro tessuto tipo adatto.

(3217)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.